



## Perdita di chance e danno biologico

### Descrizione

La Corte di Cassazione riafferma, nella sentenza n. 2892 del 31 gennaio 2024, la **differenza ontologica della perdita di chance rispetto al danno biologico**, precisando che *“il risarcimento del danno da perdita di chance non coincide con il risarcimento del danno biologico, né costituisce una semplice parte di esso, perché non ha ad oggetto né la limitazione funzionale dovuta all’errato intervento medico – a cui consegue un danno permanente alla salute – né la perdita del risultato sperato di una guarigione, ma consiste, per converso, nella **perdita della possibilità di realizzare quel risultato** – possibilità che, nella specie, si sarebbe potuto astrattamente ipotizzare lesa dalla negligente, passiva o superficiale condotta dei sanitari della prima struttura privata”*.

In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la giurisprudenza di legittimità ha inoltre puntualizzato come la *chance* non sia una mera aspettativa di fatto, bensì la **concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene**, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde **la sua perdita configura un danno concreto ed attuale**; ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di *chance* è, per l’oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell’impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica.

### Categoria

1. Focus giuridico

### Data di creazione

12 Feb 2024